

Prot. n. AIA/CRA/05 /27303

Bologna, lì 28 05 05

**Oggetto: Parere su corso di formazione professionale per estetisti della Provincia Autonoma di Bolzano**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato tramite e-mail dal SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE REG.LE in data 14/06/05 in merito all'oggetto, nella seduta del 20/09/2005 ha deciso quanto di seguito.

L'art. 3 comma 1 della legge n. 1/90 "Disciplina dell'attività di estetista" stabilisce che la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue ed un esame teorico-pratico finale; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista.

**Le materie d'insegnamento**

Tale corso prevede 3 anni d'insegnamento per un totale di 4182 ore, con esame finale teorico e pratico.

Il terzo anno in particolare è rivolto allo studio dei trattamenti estetici avanzati con stage presso imprese estetiche di 6 settimane, sì da configurare una sorta di ulteriore specializzazione rispetto al biennio precedente dedicato alle competenze professionali di base ed ai trattamenti estetici individualizzati.

Lo stesso specifico percorso formativo previsto dal corso triennale in oggetto ingloba le materie fondamentali d'insegnamento indicate dall'art. 6 comma III della legge n. 1/90:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

Pertanto dal punto di vista del percorso formativo può considerarsi soddisfatto quanto richiesto dal succitato art. 3 della legge n. 1/90.

### **La competenza all'attuazione dei corsi**

Un ostacolo formale potrebbe semmai ravvisarsi nella dizione letterale dell'art. 3 laddove parla di "corso regionale", ribadito dall'art. 6 che affida alle Regioni il compito di predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e dell'esame teorico-pratico, come specializzazione del programmatico art. 5 "le Regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetica".

Inoltre l'art. 2 comma III della legge regionale n. 32 del 4/08/92 d'attuazione della legge nazionale, precisa che i programmi per lo svolgimento dei corsi sono approvati dalla Giunta Regionale.

Il programma del corso in oggetto è stato invece approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3539/04. sulla base di quanto disposto dalla legge provinciale della Provincia di Bolzano n. 40 del 12/11/92 "Ordinamento della formazione professionale".

Ma dal punto di vista formale tale obiezione non ha ragion d'essere, in quanto nel nostro sistema delle fonti del diritto, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà normativa riconosciuta dalla legge costituzionale di adozione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Tale potestà si esplica attraverso l'emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale, sono quindi assimilabili alle leggi formali dello Stato ed alle leggi regionali come fonte primaria di diritto.

### **Le strutture che gestiscono i corsi**

L'art. 2 comma I della legge regionale della Regione Emilia-Romagna. 32 del 04/08/92 d'attuazione della legge nazionale, specifica che tali corsi sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale a norma della legge regionale la n. 19/79 poi abrogata dalla legge regionale n. 12 del 30/06/03.

In base a quest'ultima normativa, gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.

L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.

Gli organismi, ancorchè non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento. Dette autorizzazioni e riconoscimenti, sono rilasciati invece dalla Regione se trattasi di attività relative alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti.

Il combinato disposto dell'art. 2 comma IV e dell'art. 4 della legge provinciale. n.40/92 stabilisce che la gestione delle azioni formative può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.

In entrambe le fattispecie si ha comunque una pluralità di soggetti gestori dei corsi di formazione, pubblici o privati, che vengono comunque attivati previa autorizzazione dell'organo esecutivo regionale o provinciale, e sotto la loro vigilanza.

### **Le prove d'esame**

Per quanto concerne il programma dell'esame finale teorico e pratico, l'art. 2 della l.r. n.32/92 stabilisce che esso viene approvato dalla Giunta regionale, mentre le commissioni esaminatrici che operano su base provinciale sono nominate con provvedimento della Provincia.

L'art. 10 della l. p. 40/92 si riferisce anch'essa ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, che valuta un esame il cui contenuto è specificato nella deliberazione della Giunta provinciale 3539/04, comprendendo una prova orale, scritta, ed anche pratica come previsto dalla legge nazionale, tutte con carattere di interdisciplinarietà.


La composizione della commissione giudicatrice pur differendo parzialmente, in entrambi i casi vede la partecipazione essenziale di insegnanti delle materie impartite, esperti della sovrintendenza scolastica e dell'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro.

### **Il diploma conseguito**

Ad ulteriore conferma dell'equiparazione del corso di formazione alto-atesino, l'art. 5 comma III della l. p. 40/92 stabilisce che diplomi di qualifica e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, in quanto le Province Autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali.

Tale decreto all'art. 1 afferma infine che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento e formazione professionale esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Presidente CRA  
Giacco Cavassini



Spett. Commissione

**Alla** C.A. Dr.a Marulli.

A questo Servizio Formazione Professionale è pervenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige un quesito circa la possibilità per un'estetista qualificata nella Provincia Autonoma di Bolzano a seguito della frequenza di un corso professionale triennale di 4.182 ore, di aprire un salone in Emilia-Romagna.

Viene, inoltre, precisato che al corso sono ammessi tutti coloro che sono in possesso della licenza di scuola media ed hanno compiuto il quindicesimo anno d'età oppure coloro che hanno frequentato il corso introduttivo e di orientamento alle attività di cura della persona (Corso Armonia) e che in Alto Adige tale corso triennale permette di avviare un'attività autonoma.

Si allega scheda di sintesi del percorso e si informa che la delibera di riferimento è la deliberazione della GP 4 ottobre 2004, n. 3539 "Programma del corso triennale a tempo pieno per la qualifica di "Estetista" (art. 5, comma 2 LP 12/11/1992, n. 40).

In attesa di un riscontro, ringrazio per l'attenzione e porgo i migliori saluti.

Erminia Malferrari

*Erminia Malferrari*

*Formazione Regolamentata*

*Servizio Formazione Professionale Regione Emilia-Romagna*